

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale e Partita Iva **97207870581**

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 30 maggio 2011

SIA11110

MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Provvedimento di rinvio del SISTRI. Contributo 2011. Lettera al Ministro dell'Ambiente.

Si fa seguito alla precedente circolare (cfr. SIA11105 del 26 maggio 2011), con cui è stata data la notizia della proroga "scaglionata" dell'entrata in vigore del sistema SISTRI, per comunicare che **a tutt'oggi non è stato emanato nessun provvedimento formale** (né un Decreto ministeriale, né tanto meno un Decreto Legislativo o altro avente forza di legge) che contenga detto rinvio.

Al riguardo segnaliamo che abbiamo esaminato una bozza del decreto ministeriale di proroga e che questo va sostanzialmente a modificare il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del DM 17.12.2009 (come successivamente modificato), cioè della disposizione che prevedeva l'entrata in vigore del SISTRI al 1° giugno 2011, sostituendolo con quella scaletta di tempi che, secondo il comunicato stampa del Ministero dell'Ambiente, è stata concordata con i rappresentanti dei diversi operatori ambientali e che si struttura come sotto evidenziato (*).

La modifica del termine di cui al richiamato articolo 12, comma 2, del D.M. 17.12.2009, genera inoltre una conseguenza diretta ed immediata sulla disposizione transitoria e finale dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (di attuazione direttiva CE 2008/98 e modifiche al Testo Unico ambientale – cfr. circolare SIA10223 del 15 dicembre 2010), quale il rinvio dell'applicazione delle sanzioni del sistema SISTRI a **"partire dal giorno successivo..."** alle nuove date sotto indicate.

Peraltro, il rinvio del sistema SISTRI non ha risolto tutte le problematiche, di carattere informatico, tecnico, operativo o sostanziale che la sua entrata in vigore aveva posto a tutti gli operatori del ciclo della gestione dei rifiuti, ed in particolare alle imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti.

Dette problematiche sono state evidenziate nuovamente con lettera della scrivente al Ministro dell'Ambiente, sottolineando la necessita di aprire un tavolo tecnico per l'effettiva soluzione delle questioni.

In detta lettera è stata anche ribadita la problematica del pagamento del contributo al SISTRI per l'anno 2011 (cfr. circolare SIA11085 del 29 aprile 2011), che Conftrasporto e le sue associazioni aderenti ritengono sia ingiusto pagare, per la copertura di un sistema che sinora non ha funzionato e che, verosimilmente, non funzionerà per la maggior parte del corrente anno. Al riguardo Conftrasporto chiede che il pagamento del contributo possa essere rinviato al prossimo anno.

Premesso quanto sopra, **nel lasciare alla prudente e libera determinazione delle imprese, che ancora devono versare il contributo al SISTRI per il 2011, la decisione se provvedere subito a pagare o meno il contributo in questione**, si evidenzia che non sono previste sanzioni per coloro che pagano entro il 31 agosto 2011, mentre è possibile che il nuovo provvedimento di rinvio preveda l'applicazione di sanzioni ridotte per chi procederà a pagare nei primi mesi della sua operatività.

Nel frattempo ci verrà resa nota la risposta del Ministro dell'Ambiente sulla nostra richiesta di rinvio del pagamento 2011.

Si fa quindi riserva di illustrare qualsiasi sviluppo della questione .

Cordiali saluti

(*) Entrate in vigore del SISTRI:

- **dal 1° Settembre 2011** per i produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) **e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate** (circa 10.000);
- **dal 1 Ottobre 2011**, per i produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti, e per Comuni, enti ed imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
- **dal 1 Novembre 2011**, per i produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- **dal 1 Dicembre 2011**, per i produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti **e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate** (circa 10.000) ;
- **dal 1 Gennaio 2012**, per i produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.